

# PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 18 dell' 8 maggio 2014

## GIUNTA PROVINCIALE

## Deliberazione n. 71

L'anno 2014 addì 8 del mese di maggio alle ore 09.15 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale.

Sono presenti:

sì	1 – MIOZZI GIOVANNI	Presidente
sì	2 – VENTURI FABIO	Vice Presidente
no	3 – MARCOLINI STEFANO	Assessore
sì	4 – SACHETTO FAUSTO	Assessore
no .	5 – FRIGOTTO LUIGI	Assessore
sì	6 – POZZANI RUGGERO	Assessore
sì	7 – MAZZI GUALTIERO	Assessore
sì	8 – AMBROSINI MARCO	Assessore
sì	9 – DE BENI CARLA	Assessore
sì	10 – LUCIANI MARCO	Assessore
sì	11 – CAMPEDELLI SAMUELE	Assessore
sì	12 – CASTELLETTI IVAN	Assessore
șì	13 – ZIGIOTTO GIULIANO	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Giuliano.

Il Sig. Giovanni Miozzi, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona.

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Il Presidente

Degretario generale

Il Segretario generale

OGGETTO: Direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verore.

# La Giunta provinciale

#### Visti:

- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;

- l'articolo 18, comma 2, della sopraccitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;

- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddetta integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;
- l'articolo 11 quatordecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", nel quale si stabilisce che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92";
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2088 del 3 agosto 2010 con la quale sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione delle popolazioni di cinghiale presenti nel Veneto;
- la legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1, con la quale è stato rideterminato al 10 febbraio 2016 il periodo di vigenza dell'attuale Piano faunistico venatorio regionale;

# premesso che:

- a partire dalla stagione venatoria 2010/2011, è stato attivato in provincia di Verona il prelievo venatorio del cinghiale, in conformità ai sopraccitati indirizzi regionali, da affiancarsi al contenimento della sua popolazione attraverso l'attività di controllo;
- tale prelievo è stato, in un primo momento, regolamentato dalla Provincia con apposite direttive approvate dalla Giunta con deliberazione n. 266 in data 25 novembre 2010, successivamente modificata al fine di ottimizzare il prelievo di questa specie, con riferimento soprattutto agli aspetti organizzativi;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 194 in data 15 ottobre 2013 sono state approvate le direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona nel periodo di vigenza del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1;

		•	
Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Gonfortini)	(Forth Polis)	(Guseppe Giuliano)
		y	

vista la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 4658/13 in data 23 ottobre 2010 con la quale sono state approvate alcune prescrizioni in ordine all'attività venatoria nei confronti del cinghiale;

rilevato che, sulla base delle esperienze acquisite durante durante la passata stagione venatoria nei confronti del cinghiale, con particolare riferimento alle modalità relative all'organizzazione e svolgimento delle azioni di girata, è emersa l'esigenza di apportare alcune variazioni ed integrazioni alle direttive per il prelievo venatorio con l'obiettivo di una semplificazione degli aspetti organizzativi e, conseguentemente, di una ottimizzazione e implementazione delle azioni di prelievo, compatibilmente con gli indirizzi e le regole condivisi dall'I.S.P.R.A. e dalla Regione Veneto;

ritenuto altresì opportuno uniformare il più possibile le direttive relative il prelievo venatorio con quelle relative al controllo del cinghiale in vigore, con particolare riferimento alle modalità operative, sia per quanto riguarda la metodica dell'aspetto da appostamento, che della girata con cane limiere, con l'obiettivo di una semplificazione delle procedure burocratiche, organizzative e operative, così da rendere più efficace l'azione di prelievo;

## delibera

- 1) di approvare le nuove direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona, contenute nell'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di limitare la vigenza delle direttive in oggetto al termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e rideterminato al 10 febbraio 2016 con legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1;
- 3) di precisare che le presenti direttive sostituiscono quelle precedentemente approvate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 194 in data 15 ottobre 2013.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorev	ole			)···r····k)
Data. 29,06,201	k			7.7
		1 1		
Osservazioni sulla co	nformità alle legg	gi, allo statuto e	ai regolamenti	
***************************************				
Data 7,5,2	5/4			
	•••••		// Il Segre	tario denerale
	:			
	$L\epsilon$	etto e soltos <b>c</b> ritti		
Il Presidente			JI Se	gretario generale
/hz			////	ellow
Osservazioni sulla co	514	gi, allo statuto e	/ Il sogre	gretario generale

che si compone di n. 13 pagine Il Presidente

Il Segretario generale

# Direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona

Le presenti direttive si applicano al territorio della provincia di Verona durante il periodo di vigenza del Piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007 e la cui validità è stata rideterminata con legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1, al 10 febbraio 2016.

## 1. TERRITORIO SOTTOPOSTO AL PRELIEVO

La zona montana e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione: la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia". Entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

Il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nell'Unità di gestione "Lessinia" ed in particolare nell'Area B2 (Area raffigurata con il colore grigio chiaro nella cartografia allegata in calce al presente paragrafo). All'interno dell'Area B2 la caccia del cinghiale è consentita nei relativi Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, mentre è invece vietata nelle Aziende agri-turistico-venatorie e in tutti gli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto, Parco naturale regionale della Lessinia, foreste demaniali).

Nel restante territorio della provincia di Verona, non compreso nelle sopraccitate Unità di gestione, il prelievo del cinghiale è consentito esclusivamente mediante il controllo, con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento.

Negli istituti vietati alla caccia è vietato il prelievo venatorio del cinghiale, mentre è invece consentito il controllo nei modi stabiliti dalla Provincia sentito l'I.S.P.R.A..




Fig 1: Individuazione dell'Area B1 (in grigio scuro) e B2 (in grigio chiaro) dell'Unità di gestione "Lessinia"; in nero sono evidenziati i territori del Parco regionale della Lessinia. Il rimanente territorio è individuato come Area A.

# 1.1 Unità di gestione "Monte Baldo"

L'Unità di gestione "Monte Baldo", costituita dai territori appartenenti alla Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché dai territori appartenenti alla fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 in data 3 agosto 2010 (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese appartenenti all'Ambito territoriale di caccia n. 1), è classificata quale "Area A" con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione e pertanto l'unica forma di prelievo possibile è il controllo con le modalità stabilite dalla Provincia di Verona previo parere dell'I.S.P.R.A. Nell'Unità di gestione "Monte Baldo" non è pertanto consentito il prelievo venatorio del cinghiale.

# 1.2. Unità di gestione "Lessinia"

L'Unità di gestione "Lessinia" è costituita dai territori compresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, appartenenti sia alla fascia pedemontana, come risulta dalla cartografia allegata (Fig. 1) in calce al presente paragrafo, sia al territorio di pianura, cioè territori complessivamente ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incariano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l'A.T.C. n. 2.

Nell'Unità di gestione "Lessinia" viene prevista una gestione del cinghiale diversificata, che prevede, nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia), il solo prelievo in forma di controllo (Area B1), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore della fascia a castagno e roverella) il prelievo in forma di caccia, associato al prelievo in forma di controllo, che deve (quest'ultimo) essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2). La rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti a valle dell'Area B2, è classificata Area A (obiettivo "eradicazione").

In particolare è prevista la seguente suddivisione:

- a) Area B1: in cui il prelievo della specie cinghiale viene attuato solo mediante attività di controllo con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m., ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia "cuscinetto" dell'estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "grigio scuro";
- b) Area B2: in cui il prelievo della specie cinghiale viene attuato mediante attività venatoria e attività di controllo (quest'ultima secondo le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.). Ricadono in quest'area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, la strada statale n. 12 (comune di Verona), il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, e ad est il confine con la provincia di Vicenza. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "grigio chiaro";

c) Area A: in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo di eradicare il cinghiale mediante l'attività di controllo, con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori a valle dell'Area B2.

#### 2. SOGGETTI TITOLATI AL PRELIEVO

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito esclusivamente con il metodo dell'aspetto da appostamento (postazione di sparo) e in girata.

Come per il prelievo in selezione degli ungulati, anche quello del cinghiale, deve essere organizzato dal Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistica-venatoria nei quali avviene, nei modi stabiliti nelle presenti direttive.

L'accesso al prelievo venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (quale socio o ospite) nel Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, in possesso dell'abilitazione alla caccia al cinghiale e, nel caso del conduttore, dell'abilitazione alla conduzione del cane limiere, rilasciate dalla Provincia di Verona o da altra Amministrazione provinciale o regionale, a seguito di apposita formazione e del superamento della relativa prova d'esame, secondo programmi indicati dall'I.S.P.R.A.. Il possesso dell'abilitazione di cacciatore di cinghiale è necessario, sia per chi pratica il prelievo all'aspetto, sia per i cacciatori alle poste, sia infine per conduttore e/o il capo nel caso della girata. Anche il conduttore di cane limiere deve essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità (oltre che dell'abilitazione a cacciatore di cinghiale e dell'abilitazione a conduttore di cane limiere).

Il conduttore di cane limiere potrà esercitare la sua attività anche se non iscritto (quale socio o ospite) all'A.T.C., Comprensorio alpino o Azienda faunistico-venatoria, fermo restando di essere in possesso delle relative sopraccitate qualifiche e di non portare appresso il fucile: in tal caso il conduttore potrà comunque essere affiancato da un cacciatore di cinghiale o da un conduttore di cane limiere armato di fucile, purché quest'ultimi sia in possesso della sopraccitata qualifica di socio dell'istituto venatorio in questione. Anche in questo caso resta fermo il limite massimo di 13 operatori per girata, a prescindere dal ruolo ricoperto.

Sono abilitati alla caccia del cinghiale anche i soggetti in possesso della qualifica di "coadiutore nel controllo del cinghiale" rilasciata con determinazioni del Settore faunistico ambientale n. 6853/05 del 12 dicembre 2005, n. 469/07 del 25 gennaio 2007, n. 6011/07 del 25 ottobre 2007 e n. 6935/07 del 6 dicembre 2007, nonché dei coadiutori abilitati sulla base del programma didattico approvato con determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 951/08 in data 8 febbraio 2008.

Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della specifica abilitazione in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), o ente equipollente in caso di abilitazione acquisita al di fuori dell'Italia (in quest'ultimo caso spetta alla Provincia la verifica della documentazione (comprovante la validità dell'abilitazione) secondo le modalità stabilite dalla determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 1582/11 del 15 aprile 2011, o in prova E.N.C.I. su cinghiale "a singolo" nelle strutture autorizzate e secondo il regolamento E.N.C.I.. e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'allegato A) delle presenti direttive. L'obbligo del possesso dell'abilitazione per il cane limiere entrerà si applica a partire dall'entrata in vigore del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019.

In caso di utilizzo di utilizzo di cani privi di brevetto di cane limiere (deroga concessa solo per il periodo di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 e successivamente prorogato), questo dovrà necessariamente appartenere alle seguenti razze: Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (Segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (Segugio bavarese), Tiroler Bracke (Segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto fulvo di Bretagna) e il Golden Retriver. Le stesse limitazioni si applicano anche per l'attività di controllo.



#### 3. TECNICHE E MEZZI DI PRELIEVO CONSENTITI

La caccia del cinghiale può essere svolta esclusivamente in forma individuale all'aspetto da appostamento (postazione fissa o mobile di sparo) o in forma collettiva mediante girata. Tutte le altre forma di prelievo (alla cerca, in battuta e in braccata) sono pertanto vietate: nell'esercizio della caccia del cinghiale è sempre vietato l'utilizzo dei cani segugi fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo in girata, conformemente a quanto previsto al precedente punto 2 delle presenti direttive.

## 3.1 Armi e munizioni

I mezzi consentiti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/1992.

Nel sistema della caccia all'aspetto da appostamento devono essere utilizzate armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria, e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm (consigliabili calibri da 7 mm e superiori che eroghino energia cinetica consona alla mole del cinghiale, preferibilmente non inferiore a 200 kgm).

E' parimenti consentito l'utilizzo di fucili basculanti a una o a due canne rigate (Express), nonché di fucili a due canne, di cui una rigata (combinati: Billing) e fucili a tre canne (di cui una a due rigate: Drilling), e in tal caso sarà vietata la detenzione di qualsiasi specie di munizione per canna liscia.

Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto devono essere munite di cannocchiale di mira.

Nel sistema della caccia con girata possono altresì essere utilizzati anche fucili con canna ad anima liscia, basculanti o semiautomatici, caricati a palla singola, di calibro 12, 16 o 20 con massimo tre colpi negli AA.TT.C (incluse le Aziende faunistico-venatorie) e massimo di due colpi nei Comprensori alpini, con divieto di detenzione e utilizzo di munizioni spezzate. Anche il fucile utilizzato dal conduttore del cane limiere e dall'eventuale operatore in affiancamento allo stesso deve avere le caratteristiche sopraccitate.

# 3.2 Prelievo all'aspetto da appostamento (postazione fissa o mobile di sparo)

Il prelievo all'aspetto viene realizzato da postazioni mobili o punti prestabiliti di osservazione e di sparo variamente provvisti di dotazioni in grado di nascondere la presenza del cacciatore ai cinghiali che escono dal bosco per transitare in luoghi di passaggio abituali o per frequentare zone di pastura opportunamente costituite.

I "punti o postazioni di sparo" devono essere obbligatoriamente collocati in modo da risultare sopraelevati di almeno 2,0 m rispetto al piano di campagna su cui giace il bersaglio; devono inoltre essere strutturati e posizionati in modo tale garantire il rispetto delle indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento alle possibili traiettorie di tiro.

Sono abilitati al prelievo all'aspetto i soggetti di cui al punto 2. delle presenti direttive.

I permessi per il prelievo dei capi di cinghiale, da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto, sono rilasciati dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia, secondo principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli, nell'ambito di meccanismi trasparenti, quali quello ad esempio del sorteggio pubblico e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie.

L'istituzione di un "punto di sparo fisso" è sempre subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione al suo allestimento da parte del proprietario/affittuario del fondo interessato che "il responsabile del punto sparo" dovrà comunicare tramite autocertificazione (su modulo predisposto dalla Provincia) all'istituto venatorio di competenza e alla Polizia provinciale, allegando l'indicazione della localizzazione precisa della postazione di tiro.

Una volta ricevuta la suddetta dichiarazione di allestimento del "punto di sparo fisso" da parte del coadiutore, il presidente dell'istituto venatorio interessato assegnerà un numero identificativo progressivo alla postazione di tiro (targa numerica di riconoscimento) e dovrà tenere aggiornata un'unica mappa, eventualmente suddivisa in Unità gestionali (es. vallate), nella quale indicare tutti i "punti di sparo fissi", al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.



Nel caso degli istituti venatori privati l'organizzazione e la collocazione dei "punti di sparo fissi" è demandata al concessionario che trasmetterà al Corpo di Polizia provinciale una comunicazione contenente i numeri identificativi degli stessi e la loro localizzazione su estratto di mappa catastale in scala opportuna.

Qualora i "punti di sparo fissi" fossero costituiti da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo dichiarante la postazione ("responsabile del punto di sparo") accertarsi che le stesse vengano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica.

Gli appostamenti movibili (di carattere temporaneo) utilizzati per il controllo del cinghiale non abbisognano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i "punti di sparo fissi" ma la loro localizzazione dovrà essere puntualmente indicata, volta per volta, in occasione dell'uscita utilizzando le apposite cassette collocate sul territorio dall'istituto venatorio.

Gli appostamenti devono essere posizionati nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro ecc.) e a una distanza non inferiore a 100 ma dal confine degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto) e di quelli privati. Le postazioni di tiro utilizzate contemporaneamente durante il prelievo venatorio devono essere distanziate tra loro di almeno 500 metri in linea d'aria; tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc....) non superabili da un eventuale proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.

Durante le operazioni di prelievo all'aspetto, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri dalla postazione di tiro, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti "operazioni di prelievo di cinghiale in corso con arma da fuoco".

Per motivi legati alla sicurezza, gli appostamenti devono essere sopraelevati rispetto al piano di campagna per consentire al colpo di impattare nel terreno (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno).

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non deve superare i 200 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza deve essere ridotta a 100 m.

Il cacciatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva); nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili ecc..

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, etc...): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. E' vietato realizzare governe e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

# 3.3 Prelievo con il metodo della girata

Le fasi di esecuzione della girata sono:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.

Il metodo della girata viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammezzate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto da appostamento.



Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate, sia in parcelle contigue situate ad una distanza inferiore a 1.500 metri in linea d'aria dalla zona di girata in caso di assenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc..) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste, sia nella stessa parcella, fatto salvo (in quest'ultimo caso) che sia previsto uno stretto coordinamento tra i due conduttori coinvolti (sia nella fase organizzativa che attuativa), che venga utilizzato un solo cane abilitato per conduttore e che partecipi non più di 12 operatori alle poste (per un totale di 14 operatori includendo i due conduttori). Nella programmazione e organizzazione di tali girate si applicano le disposizioni stabilite al punto 7. delle presenti direttive. Le stesse prescrizioni previste dal seguente capoverso si applicano anche alle girate effettuate nell'ambito del piano di controllo del cinghiale.

Il responsabile delle operazioni svolte con la tecnica della girata è il conduttore, che deve essere in possesso delle specifiche abilitazioni previste.

Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Rimangono di competenza dei cacciatori tutte le funzioni autorizzatorie in rapporto a regime proprietario, gestorio e situazione ambientale.

La girata deve essere attuata con un unico cane, ad esclusione che nei casi e modi previsti al terzo capoverso, portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 negli istituti venatori privatistici, ad un massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali.

Il conduttore del cane limiere può essere affiancato da un cacciatore di cinghiale abilitato (eventualmente anche armato) o da un altro conduttore di cane limiere (eventualmente anche armato), fermo restando il rispetto del limite massimo di 13 operatori complessivi per girata; tale possibilità non è invece prevista nel caso di svolgimento di girate con due conduttori/cani di cui al terzo capoverso.

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il cd. capocaccia deve avere cura che il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privatistici, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto): gli operatori alle poste dovranno pertanto essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti e collaborare sempre con il conduttore e/o capocaccia per il recupero del cane se fuoriuscito dall'ambito di intervento della girata.

Inoltre, sempre nel caso di operazioni in corrispondenza di confini tra istituti (venatori e di protezione) diversi, le girate dovranno essere effettuate conducendo il cane a partire dal confine verso l'interno del proprio istituto e non viceversa al fine di evitare che il cane, qualora non bloccato alle poste, finisca all'interno dell'istituto confinante.

Qualora, durante la girata, vi sia qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

I cacciatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito al punto 2., nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal capocaccia, circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

In caso di eviscerazione dell'animale abbattuto, le interiora dovranno essere recuperate, deposte in idoneo sacchetto contenitore e smaltite presso i macelli individuati, con le restanti parti della carcassa non utilizzate.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

## 3.4 Ulteriori norme di sicurezza

Fa carico agli operatori ammessi al prelievo del cinghiale il rispetto tassativo delle più rigorose

norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate.

Il conduttore/capocaccia organizza e dirige la squadra; assume la responsabilità della corretta esecuzione della girata, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa. In caso di assenza del conduttore la responsabilità organizzativa, nonché tutte le incombenze previste dalle presenti direttive, compete al vice-conduttore o al capocaccia, fermo restando l'obbligo della presenza di un conduttore abilitato durante la girata.

La responsabilità civile e penale risulta in capo ad ogni singolo cacciatore che svolgerà l'attività di prelievo in argomento, per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti, durante l'attività venatoria.

Durante le operazioni per la girata, tutti gli operatori (sia quelli alle poste che il conduttore del cane) hanno l'obbligo tassativo di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile, una giacca, giubbotto, *gilet* di colore arancione, nonché indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di controllo sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'intervento e a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Dovranno, in particolare, essere adottati i seguenti comportamenti:

- 1. l'arma deve essere portata rigorosamente nel fodero scarica e caricata solo nel sito prescelto per il prelievo (sia da appostamento che con la girata): al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura. Per ragioni di necessità il conduttore/caposquadra potrà autorizzare il cacciatore di spostarsi dalla posta con l'arma caricata;
- 2. gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se sopraggiunge di fronte, nella V assegnata al conduttore (ove il vertice è il cacciatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore): per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente vietato girarsi per sparare da dietro, o comunque in qualsiasi diversa direzione;
- 3. è ammesso l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso. Sono vietati i visori notturni installati sulle armi:
- 4. il tiro deve essere eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - l'animale selezionato è completamente visibile e chiaramente distinguibile:
  - nell'eventualità che l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

## E' vietato tirare:

- in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua;
- in situazioni atmosferiche, quali nebbia o pioggia fitta, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
- in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica:
- verso il bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altre persone, che possano venire colpite in caso di colpo a vuoto, sempre garantendo la traiettoria verso il basso, da assicurare anche tramite il posizionamento delle poste.

Nel caso in cui l'animale venga abbattuto o ferito, i cacciatori dovranno informare immediatamente il conduttore/capocaccia e non dovranno per alcun motivo abbandonare le poste fino a quando il capocaccia stesso impartirà gli ordini conseguenti.

Il capocaccia e/o il conduttore deve essere in costante contatto con i cacciatori alle poste al fine di consentire la sospensione della girata in caso di necessità.

All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo, il cacciatore deve scaricare l'arma nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica e chiusa nel fodero.



## 4. PIANO DI ABBATTIMENTO

La Provincia assegna annualmente ai Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia i capi da abbattere (Area B2) durante la stagione venatoria, sulla base della stima della consistenza della popolazione, dell'entità e tipologia dei danni prodotti e dei sinistri stradali causati. Spetta ai sopraccitati soggetti gestori, con il coordinamento della Provincia, lo svolgimento dei censimenti di cinghiale.

Le Aziende faunistico-venatorie propongono annualmente alla Provincia il piano di abbattimento, distinto per sesso e classi d'età secondo i criteri sotto stabiliti, per la successiva approvazione.

Il piano d'abbattimento assegnato deve essere completato; in caso contrario dovranno essere attivati dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo gestionale preventivamente fissato, costituiti interventi di controllo nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia con specifico provvedimento, su parere dell'I.S.P.R.A..

Non sono conteggiabili nel piano di prelievo i capi ritrovati morti per malattia o incidente. Tutti i capi abbattuti illecitamente devono, invece, essere detratti dal piano di prelievo.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti nelle diverse tipologie ambientali vengono previsti contingenti di prelievo, distinti per classi d'età e sesso, di seguito illustrati.

In considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere, sia sull'ambiente naturale che sulle attività antropiche, viene stabilito per l'Area B2 (l'unica ad essere interessata dalla caccia) un piano di abbattimento nella modalità del prelievo venatorio, pari al 40% della consistenza della popolazione, da incrementare, eventualmente, fino al 70% della consistenza stimata con l'attività di controllo, nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Il contingente assegnato, pari a 800 cinghiali, è suddiviso per classi di età con un prelievo a carico delle classi giovani (striati e rossi) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (20% maschi e 30% femmine).

# Ricapitolando:

- striati e rossi (0-12 mesi): 50% del piano complessivo;
- adulti (>12 mesi): 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine). A questa classe appartengono anche i soggetti subadulti "neri".

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti previsto un piano di prelievo pari a 800 capi/anno, incrementabile sino a 1.500 capi/anni con l'attività di controllo al di fuori del periodo venatorio. Quindi: n. 800 capi di cui n. 400 tra striati e rossi, n. 160 maschi adulti e n. 240 femmine adulte. Nella classe degli "adulti" sono ricompresi anche gli esemplari subadulti "neri". La ripartizione dei capi ai diversi istituti venatori pubblici e privatistici compete al Servizio tutela faunistico ambientale.

Il contingente complessivo di capi a prelevare è ripartito annualmente, con apposito provvedimento, dal Servizio tutela faunistico ambientale tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale. In caso di mancata attuazione del piano assegnato, al fine del completamento del piano previsto per l'Unità di gestione "Lessinia", la Provincia può disporre che i capi non abbattuti vengano ripartiti tra gli altri Comprensori alpini e AA.TT.C. con preferenza per quelli limitrofi.

I capi di cinghiale destinati dalla Provincia ad ogni istituto pubblico o privato devono essere poi assegnati dal presidente del Comprensorio alpino e dell'A.T.C. e dal concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, ai cacciatori titolati secondo i criteri di cui al punto 4. delle presenti direttive. L'assegnazione dei capi non è prevista invece nel caso della girata, fermo restando comunque che l'intervento venga programmato e autorizzato dal soggetto gestore e che ogni azione venga poi rendicontata allo stesso dal conduttore referente del gruppo.

Considerando gli elevati contingenti assegnati a ciascun organismo di gestione nonché il fatto che trattasi di attività in fase sperimentale, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere a ciascun cacciatore autorizzato potrà essere effettuata senza l'indicazione del sesso e/o della classe d'età,



fermo restando l'obbligo da parte del presidente del Comprensorio alpino o A.T.C. e del concessionario dell'istituto privato, di monitorare quotidianamente l'attività di prelievo svolta, in modo da poter indirizzare gli abbattimenti (almeno quelli da appostamento), in una fase avanzata del prelievo, al fine del completamento del piano agli stessi assegnato.

Ad ogni cacciatore da altana possono essere assegnati e abbattuti fino ad un massimo di n. 2 cinghiali per giornata.

I presidenti delle Riserve alpine, degli AA.TT.C. n. 1 e 2 e i concessionari delle relative Aziende faunistico-venatorie sono responsabili dell'aggiornamento in tempo reale dell'andamento degli abbattimenti ricompresi nello specifico piano di abbattimento previsto.

# 5. PERIODO, GIORNATE E ORARI DI CACCIA

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito dal 1° novembre al 31 gennaio: per la stagione venatoria 2013/2014 la data di apertura è fissata al 2 novembre 2013, mentre quella di chiusura al 30 gennaio 2014. Durante il periodo di caccia del cinghiale, nelle zone ove tale pratica è consentita, è vietata l'attività di controllo, fatto salvo che per situazioni particolari accertate dalla Provincia.

Al di fuori dei periodi di cui sopra il prelievo del cinghiale può essere effettuato esclusivamente in attività di controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia su parere dell'I.S.P.R.A..

Anche per la caccia del cinghiale si applicano le disposizione del Calendario venatorio regionale in ordine alle giornate di caccia, che non potranno essere superiori a 3 giorni settimanali, con l'esclusione del martedì e venerdì, anche sui terreni coperti dalla neve. Gli AA.TT.C.; Comprensori alpini e Aziende faunistico-venatorie, previa condivisione con le squadre di girata, al fine di garantire l'esercizio sul medesimo territorio anche delle altre pratiche venatorie e per motivi di pubblica sicurezza, possono proporre alla Provincia, per la successiva approvazione, ulteriori giorni di divieto e/o limitazioni di orario di svolgimento delle girate.

Il prelievo del cinghiale viene svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

Il cacciatore che partecipa alla caccia del cinghiale, sia con la tecnica dell'aspetto che in girata (poste), deve segnare l'uscita sul tesserino venatorio regionale con le modalità previste dalla legge. L'abbattimento per motivi sanitari al di fuori di tali periodi potrà essere effettuato dal personale del Corpo di Polizia provinciale e/o da cacciatori abilitati e dallo stesso coordinato per essere sottoposto agli opportuni accertamenti sanitari.

## 6. CARNIERE

Il carniere giornaliero massimo è quello fissato dal calendario venatorio regionale per la fauna stanziale è pari a n. 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali. Gli abbattimenti non potranno comunque essere superiori rispetto a quanto assegnato al cacciatore dai relativi Organismi gestionali pubblici e privati ai sensi del punto 4. delle presenti direttive.

#### 7. ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

La caccia del cinghiale all'aspetto è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo ai singoli Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, che a loro volta provvederanno ad assegnarli ai cacciatori abilitati richiedenti, sulla base dei criteri dagli stessi preventivamente stabiliti e secondo le modalità già previste per la caccia di selezione agli ungulati. In ciascun Comprensorio alpino e A.T.C., lo svolgimento delle girate deve avvenire secondo principi di democrazia e di trasparenza (es. sorteggio, ecc...), prevedendo una regolare turnazione dei conduttori/capocaccia, a seguito della preventiva assegnazione a ciascuna squadra dei territori di



intervento (es. vallate) da parte dell'A.T.C./C.A..

Ogni Comprensorio alpino e A.T.C. acquisisce, almeno entro 30 giorni dall'inizio della caccia, le domande di iscrizione della squadra, contenente di:

- nominativi del conduttore (o capocaccia) e di almeno un vice conduttore abilitato autorizzato a sostituirlo. Il conduttore (o capocaccia) organizza e dirige la squadra; assume la responsabilità della corretta esecuzione della girata, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa mentre invece restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso. In caso di assenza del conduttore/capocaccia la responsabilità organizzativa, nonché tutte le incombenze previste dalle presenti direttive, compete al vice conduttore;
- autocertificazione del conduttore/capocaccia e del vice conduttore di non essere incorsi in infrazioni della legge sulla caccia nelle tre annate precedenti;
- dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredata dei dati anagrafici e del numero della licenza di caccia e firma di adesione degli interessati. La squadra dovrà essere composta da un numero minimo di 20 componenti; resta naturalmente fermo il numero massimo di 13 operatori, incluso il conduttore del cane limiere, durante la girata. Sono esclusi dal limite di 20 componenti le squadre che andranno ad operare nei Comprensori alpini dove il numero di cacciatori abilitati alla caccia del cinghiale risulta numericamente inferiore a tale valore. Il cacciatore può aderire, durante la stessa stagione venatoria, ad una sola squadra all'interno dello stesso A.T.C. o Comprensorio alpino al quale risulta iscritto;
- indicazione del settore (area di intervento) di preferenza.

La squadra può accogliere ulteriori cacciatori (comunque in numero limitato) oltre il termine di cui sopra (30 gg. dall'inizio del prelievo) a seguito della presentazione dell'istanza all'A.T.C./C.A. e della valutazione del possesso dei requisiti necessari.

L'A.T.C. e il Comprensorio alpino trasmette alla Provincia la documentazione relativa alla composizione delle singole squadre.

Le squadre, al fine di provvedere al proprio sostentamento, con particolare riferimento al mantenimento dei cani limiere, possono prevedere la possibilità della partecipazione economica alle spese sostenute, da parte dei propri componenti, fermo restando che la stessa dovrà essere del tutto volontaria e non dovrà avere fini di lucro.

## 7.1 Assegnazione del territorio alla squadra

L'A.T.C. e il Comprensorio alpino suddivide il proprio territorio in zone di gestione (distretti, vallate, ecc...) e le assegna alle squadre, in relazione alle peculiari esigenze organizzative previste per ciascuna porzione di territorio. Per la durata di vigenza dell'attuale Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, successivamente prorogato, si applica, relativamente all'A.T.C. n. 2, la suddivisione e assegnazione alle squadre del territorio, prevista nella passata stagione venatoria.

L'A.T.C. e il Comprensorio alpino trasmette alla Provincia la documentazione concernente la suddivisione del territorio di competenza e l'assegnazione delle singole zone alle squadre.

Nell'A.T.C. o Comprensori alpino, ove non viene effettuata l'assegnazione del territorio alla squadra, si procede come da successivo paragrafo "7.2 Programmazione e svolgimento delle uscite".

# 7.2 Programmazione e svolgimento delle girate

Compete a ciascuna squadra, in piena autonomia, la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle girate all'interno della zona alla stessa assegnata dall'A.T.C./C.A. (e approvata dalla Provincia), nelle giornate e orari previsti e approvati dalla Provincia.

Lo svolgimento delle girate negli AA.TT.C. e Comprensori alpini ove non è stata effettuata la suddivisione e assegnazione del territorio alla squadra, dovrà invece avvenire a seguito di preventiva richiesta scritta all'AA.TT.C. o Comprensorio alpino su apposito modulo, da parte del conduttore e/o capocaccia, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della girata più imminente; entro 3 giorni dallo svolgimento della prima girata in programma, l'A.T.C./Comprensorio alpino



dovrà comunicare per iscritto al conduttore/capocaccia se sussistono motivi ostativi in merito: il mancato riscontro corrisponde a silenzio assenso. In caso di assenza di motivi ostativi, la girata è da ritenersi autorizzata.

L'eventuale parere negativo allo svolgimento della girata da parte del presidente dell'A.T.C./C.A. deve essere motivato da insindacabili ragioni di sicurezza (contemporaneo svolgimento di girate in una stessa zona, vicinanza a centri abitati, luoghi di lavoro, ecc...) o in caso di interessamento di zone recentemente soggette ad incendi o a interventi di miglioramento ambientale.

Il conduttore e/o caposquadra potrà richiedere all'A.T.C. o Comprensorio alpino l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 3 componenti per squadra, purché questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'istituto venatorio in questione secondo le modalità stabilite al punto 2. delle presenti direttive.

Nel caso invece degli Istituti venatori privatistici, l'organizzazione del prelievo (all'aspetto da appostamento e con la girata) viene effettuata sulla base dei relativi regolamenti interni e/o delle disposizioni del Concessionario, fermo restando l'obbligo della denuncia di uscita.

Le girate svolte al di fuori delle modalità sopra stabilite sono da ritenersi non autorizzate.

## 7.3 Assegnazione del capo

Il Comprensorio alpino/A.T.C. e Istituto venatorio privatistico procede al rilascio del relativo consenso all'uscita da appostamento e del contrassegno in plastica da apporre immediatamente sul tendine di Achille dell'arto posteriore del carcassa. Nel caso della girata l'autorizzazione e i contrassegni vengono rilasciati al conduttore responsabile o al capocaccia.

Nell'assegnazione del capo da abbattere all'aspetto dovranno essere utilizzati criteri di oggettività e democraticità in modo da coinvolgere nel prelievo il maggior numero di cacciatori abilitati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 8. del presenti direttive.

Il cacciatore o conduttore al quale è stato assegnato il capo (o capi con un limite massimo di 2 capi al giorno abbattibili) dovrà provvedere al ritiro del contrassegno entro i tre (3) giorni antecedenti la data d'inizio del periodo di caccia previsto. In caso di mancata acquisizione del permesso all'uscita e del contrassegno di cui sopra, o di mancata effettuazione dell'uscita programmata, in assenza di giustificati motivi o di adeguato preavviso al presidente o suo referente, il Comprensorio alpino, l'A.T.C. o l'Azienda faunistico-venatoria potrà adottare specifiche restrizioni nei confronti del cacciatore assegnatario.

L'assegnazione del capo al cacciatore viene effettuata con le modalità previste al punto 4. delle presenti direttive.

Il presidente, o suo delegato, di ciascun Comprensorio alpino e A.T.C. nonché il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, devono assicurare che non vengano effettuate più di 3 uscite settimanali per cacciatore al prelievo di cinghiale (sia da altana che in girata), a prescindere dall'abbattimento o meno del capo assegnato.

Il presidente della Riserva alpina di caccia o dell'A.T.C. e il concessionario dell'istituto privato dovrà altresì aver cura di registrare di volta in volta le uscite effettuate da ciascun cacciatore.

## 7.4 Denuncia dell'uscita

Oltre alla documentazione di cui sopra (licenza, assicurazione e consenso rilasciato dal Comprensorio alpino o A.T.C.) coloro esercitano il prelievo all'aspetto da appostamento dovranno inoltre provvedere alla denuncia dell'uscita sugli appositi tagliandi (o moduli) rilasciati dal Comprensorio alpino, A.T.C. o A.F.V. (divisi in tre parti: una parte per la denuncia di inizio uscita, una parte per la denuncia di fine uscita e una parte da trattenere da parte del cacciatore) con relativa imbucatura e alla compilazione della scheda biometrica (ved. punto 8. delle presenti direttive), su modello predisposto dalla Provincia, fornita dal soggetto gestore: Sul tagliando di denuncia uscita dovrà essere altresì obbligatoriamente indicato il numero attribuito all'appostamento utilizzato, nel caso degli appostamenti fissi, mentre nel caso degli appostamenti movibili (di carattere temporaneo) la loro localizzazione dovrà essere puntualmente indicata su mappa in scala adeguata da imbucare in allegato al tagliando di uscita nelle apposite cassette collocate sul territorio dall'istituto venatorio.



Anche in caso di svolgimento della girata dovrà essere denunciata l'uscita compilando da parte del conduttore/capocaccia, prima dell'inizio delle operazioni, l'apposito modulo (verbale), contenente i dati relativi alla zona, settore e composizione dettagliata della squadra con relativo riferimento alle abilitazioni ottenute. Una copia del verbale dovrà essere imbucata nell'apposita cassetta (potranno essere previste altre forme di raccolta facilmente fruibili per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza), mentre l'altra copia va trattenuta dal conduttore/capocaccia.

Ogni Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria dovrà collocare sul proprio territorio un numero adeguato di cassette (o prevedere altre forme di raccolta facilmente fruibili per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza) per la raccolta dei tagliandi (verbali d'uscita), impegnandosi altresì a dare informativa dell'ubicazione ai propri soci. I tagliandi dovranno essere imbucati dai cacciatori/conduttori nella cassetta più vicina al luogo del prelievo; ogni cambiamento del luogo di caccia deve essere accompagnato dall'imbucatura di un nuovo tagliando nell'apposita cassetta.

## 8. GRADUATORIA DI MERITO

Al fine di incentivare la partecipazione alle attività di gestione faunistico-ambientale promosse dalla Provincia, dall'A.T.C., dai Comprensori alpini si ritiene opportuno che venga attribuito un punteggio di merito, valido ai fini della graduatoria annuale per l'accesso alla caccia del cinghiale, ad ogni singolo cacciatore titolato in base alla partecipazione delle diverse attività gestionali (partecipazione a censimenti, iniziative in campo faunistico e di miglioramento ambientale, partecipazione a corsi, ecc) e alle eventuali irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività in oggetto. I criteri per la determinazione della graduatoria per l'accesso alla caccia del cinghiale, sia nella forma dell'aspetto che in girata (cacciatori alle poste), vengono specificatamente stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini e AA.TT.C..

## 9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ABBATTIMENTO

Il cacciatore che ha abbattuto il capo, sia dall'aspetto che in girata, deve provvedere immediatamente alla sua segnatura sul tesserino venatorio, oltre che sulla scheda di abbattimento (scheda biometrica) contenente dei principali dati biometrici, predisposta dalla Provincia e consegnata allo stesso tramite il Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria.

La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata da compilarsi da parte del conduttore responsabile al termine della giornata e che dovrà contenere i dati relativi all'attività svolta e ai risultati ottenuti.

La compilazione della scheda biometrica spetta al cacciatore che ha abbattuto il cinghiale, nel caso di prelievo all'aspetto da appostamento, e dal conduttore/capocaccia nel caso di girata. La scheda biometrica dovrà essere trasmessa (eventualmente anche a mezzo fax) al Comprensorio, A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria entro 15 giorni dall'abbattimento. In ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. o Istituto venatorio privatistico può essere individuato apposito personale, in possesso di adeguata e specifica preparazione, al quale affidare il compito del rilevamento delle misurazioni biometriche e della compilazione della relativa scheda.

Subito dopo l'avvenuto abbattimento il cacciatore deve applicare al tendine di Achille dell'arto posteriore il contrassegno inamovibile in plastica preventivamente rilasciato dal presidente o referente del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, provvedendo alla rimozione delle tacche relative alla data di abbattimento.

La scheda biometrica, opportunamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa all'A.T.C./C.A o al concessionario dell'Azienda entro 15 giorni dall'abbattimento; i parametri da rilevare sono quelli previsti al punto 6. delle presenti direttive.



E' auspicabile l'istituzione di un punto di raccolta e controllo dei capi in ciascun Comprensorio alpino (o almeno ogni 2-3 Comprensori alpini a seconda delle loro dimensioni), A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria ove portare la carcassa per il rilevamento dei parametri biologici e morfometrici da parte di soggetti all'uopo abilitati, nonché per gli eventuali controlli sanitari.

I contrassegni non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al Comprensorio alpino, A.T.C. e istituto venatorio privatistico inderogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

## 10. PREPARAZIONE DELLA MANDIBOLA

L'intera mandibola inferiore, accuratamente pulita, va conservata per le annuali "valutazioni" e consegnati entro il 15 marzo al Comprensorio alpino, Ambito territoriale di caccia e Azienda faunistico-venatoria, che a loro volta provvederanno a consegnare gli stessi alla Servizio tutela faunistico ambientale entro il 30 aprile. Dopo la valutazione le mandibole verranno restituite agli interessati, tramite i relativi e sopraccitati soggetti gestori.

## 11. RENDICONTAZIONE

Il presidente,o suo delegato, del Comprensorio alpino e A.T.C. e il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria deve acquisire tutte le schede di rilevamento dei parametri biometrici predisposte dal cacciatore che ha abbattuto il capo o, nel caso della girata, dal conduttore responsabile, per la successiva rendicontazione alla Provincia da effettuarsi entro il 15 febbraio al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo assegnato.

Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo del cinghiale, i soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli abbattimenti. La Provincia potrà periodicamente chiedere agli AA.TT.C., Comprensori alpini e Aziende faunistico-venatorie la rendicontazione dei capi sino ad allora abbattuti al fine di valutare il grado di completamento del piano di abbattimento assegnato.

# 12. RECUPERO DEI CAPI FERITI

Il recupero dei cinghiali feriti viene svolto dalla Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate o riconosciute dalla Provincia di Verona a seguito di specifico corso e superamento della relativa prova d'esame. Il cane utilizzato per il recupero deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) o ente equipollente in caso di abilitazione acquisita al di fuori dell'Italia (l'equipollenza va in tal caso valutata dal Servizio tutela faunistico ambientale), secondo le disposizioni specificatamente stabilite dal Servizio tutela faunistico ambientale) con la determinazione dirigenziale n. 1582/11 del 15 aprile 2011.

Dopo il tiro il cacciatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito.

In caso di ferimento del capo il cacciatore dovrà provvedere immediatamente a sospendere l'attività e darne comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale o ad un conduttore abilitato, che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia.

Nel caso di animale palesemente ferito il cacciatore dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e, nel caso che sia di difficile recupero, segnalare il fatto al responsabile del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria e alla Polizia provinciale o conduttore abilitato al fine di proseguire nella ricerca sistematica con il cane da traccia debitamente abilitato.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un apposito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria.

Sul permesso saranno segnate: data, ora di inizio recupero, ora di fine recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi dei cacciatori armati che partecipano al recupero oltre il cacciatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza di almeno un agente/ufficiale della Polizia provinciale.

L'attività venatoria del cacciatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

## 13. TRATTAMENTO DELLE CARCASSE

Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alla DGR n. 2305 del 28 luglio 2009, che recepisce gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che può disporne come segue:

- 1) autoconsumo, senza l'obbligo di conferimento ad un centro di lavorazione;
- 2) cessione (di un solo capo/cacciatore/anno) a terzi, senza obbligo di passaggio per un centro di lavorazione autorizzato (ma obbligatorio il controllo trichinoscopico da parte di un veterinario abilitato. La carcassa deve essere trasferita presso un macello per la verifica sanitaria);
- 3) cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato.

Eventuali ed ulteriori disposizioni in ordine al trattamento delle carcasse, con particolare riferimento agli accertamenti sanitari previsti, potranno essere disposti dagli Organi competenti. Tutto lo scarto di lavorazione delle carcasse dei cinghiali deve essere smaltito come sottoprodotto di categoria 3 nei modi previsti dalla specifica normativa di settore.

## 14. PENALITA' ACCESSORIE

E' prevista l'esclusione all'attività venatoria e di controllo del cinghiale per un periodo di 12 mesi, nei confronti del conduttore (capocaccia) del cane limiere, nei seguenti casi:

- a) effettuazione dell'uscita al di fuori delle zone assegnate (o consentite) dall'A.T.C./C.A.;
- b) effettuazione dell'uscita al di fuori delle giornate e orari previsti;
- c) mancata denuncia dell'uscita in girata;
- d) utilizzo di più di un numero di cani maggiore rispetto a quanto previsto:
- e) partecipazione alla girata di un numero di operatori maggiore rispetto a quanto previsto.

E' prevista l'esclusione del cacciatore dall'assegnazione dei capi da prelevare, sia in attività venatoria che di controllo da appostamento, per un periodo di 12 mesi, nei seguenti casi:

- a) effettuazione dell'uscita da appostamento senza aver ottenuto il consenso dell'A.T.C., Comprensorio alpino e Azienda faunistico-venatoria nei modi di cui al punto 7. delle presenti direttive;
- b) mancata denuncia dell'uscita all'aspetto da appostamento.

La mancata consegna delle mandibole per la valutazione della classe d'età comporterà invece l'esclusione del cacciatore dall'assegnazione dei capi per il prelievo all'aspetto e del conduttore/capocaccia dallo svolgimento delle uscite in girata per un periodo di 15 giorni successivi



all'apertura della caccia al cinghiale.

In caso di sopravvenuti provvedimenti penali e per violazioni di normative inerenti la caccia e il controllo può essere altresì prevista la sospensione cautelare della abilitazione sino alla definizione del procedimento.

La squadra può disporre l'esclusione temporanea o permanente dalla stessa nei confronti del cacciatore che non si attenga alle prescrizioni stabilite o alle disposizioni impartite. L'A.T.C. e/o Comprensorio alpino deve garantire uniformità nella previsione e applicazione delle eventuali penalità accessorie da parte della squadra.

## 15. NORME FINALI

Le presenti direttive tecnico-operative sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 194 del 15 ottobre 2013.

Il Servizio tutela faunistico ambientale, anche su richiesta del Comando del Corpo di Polizia provinciale, potrà apportare eventuali perfezionamenti alle presenti direttive ai fini del miglioramento della programmazione, organizzazione e attuazione del prelievo, anche con l'obiettivo di garantire maggiori condizioni di sicurezza degli operatori e fruitori a vario titolo del territorio interessato dagli interventi.

